

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola ad uso agricolo, chiesta dall'Azienda Agricola Tetti Laghi s.s. . (pratica n. 025437- codice utenza TO14393) - Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- **Determinazione del Dirigente n. 2356 in data 17.5.2022; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-06161, TO-P-06162 e TO-P-06163.**

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all'Azienda Agricola Tetti Laghi s.s. – P.IVA 03649150012 - con sede legale in Comune di Carmagnola - Frazione Casanova, Cascina Tetti Laghi n. 15, la concessione preferenziale, **in forma parzialmente precaria**, per la derivazione d'acqua sotterranea di **falda superficiale e profonda** ad uso irriguo a servizio di complessivi ha 100.00 di terreno (uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) estratta da n. 3 pozzi ubicati in Comune di Carmagnola, come identificati in premessa (nr. pr. **025437** - codice utenza **TO14393**);
 - 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
 - 3) di specificare che la derivazione dell'acqua dai pozzi codici univoci **TO-P-06161 e TO-P-06162** viene concessa in **forma parzialmente precaria**, allo scopo di non pregiudicarne in futuro l'eventuale fruizione ai prioritari fini idropotabili;
 - 4) di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
 - 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
 - 6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.
- (...omissis)